

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 13 insegnanti nei ruoli del personale dell'INPS

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 13 insegnanti nei ruoli del personale dell'INPS.
2. La sede di servizio è presso il Liceo "San Bartolomeo", situato in Via Santa Croce, 2, 52037 Sansepolcro (AR).
3. I posti da ricoprire sono individuati secondo quanto riportato di seguito:

| Classe di concorso | Denominazione | Numero posti |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| A11 | Discipline letterarie e latino | 2 |
| A19 | Filosofia e Storia | 2 |
| A18 | Filosofia e Scienze Umane | 2 |
| A46 | Scienze giuridico economiche | 1 |
| AB24 | Lingua e cultura straniera - Inglese | 1 |
| AA24 | Lingua e cultura straniera - Francese | 1 |
| AC24 | Lingua e cultura straniera - Spagnolo | 1 |
| A27 | Matematica e Fisica | 1 |
| A54 | Storia dell'Arte | 1 |
| A48 | Scienze motorie e sportive | 1 |
| Totale | | 13 |

4. È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Alla procedura di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti sottoindicati:
 - a) cittadinanza italiana ovvero possesso dei requisiti previsti dall'art. 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) maggiore età;

- c) godimento dei diritti civili e politici. Per le/i candidate/i non cittadine/i italiane/i e non titolari dello *status* di rifugiata/o o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- d) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
- e) non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziata/o per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarata/o decaduta/o per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- f) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- g) conoscenza adeguata della lingua italiana (solo per le/i cittadine/i straniere/i) da valutarsi in sede di colloquio;
- h) diploma di laurea (DL) previgente al DM 509/99 ("vecchio ordinamento"), laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o titolo equiparato ai predetti ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 ovvero equipollente ai sensi della normativa vigente, oppure titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- i) abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. Le/i candidate/i che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammesse/i a partecipare alla procedura concorsuale con riserva, fermo restando che il riconoscimento del titolo deve essere presentato prima della stipula del contratto di lavoro.

3. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facoltà di procedere, con atto motivato – da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione – all'esclusione delle/dei candidate/i che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando.

4. I requisiti richiesti dal presente articolo devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 3

Presentazione delle domande – Termine e modalità

1. La/il candidata/o invia la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, per una o più delle classi di concorso di cui all'art. 1, esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS e compilando il format di candidatura sul Portale del Reclutamento InPA, raggiungibile dalla rete Internet all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it>, previa registrazione del candidato sullo stesso Portale.
2. La compilazione e l'invio *on line* della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente bando sul portale "inPA" e sul sito istituzionale INPS. La data di presentazione *on line* della domanda di partecipazione al concorso è comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine del processo di invio, dal Portale "inPA", che, allo scadere del suddetto termine, non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
3. Ai fini della partecipazione, la/il candidata/o può modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza di cui al comma 2 anche se già precedentemente inviata; in caso di più invii della domanda, viene presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo e intendendosi le precedenti revocate e prive di effetto.
4. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso.
5. In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale del portale InPA, attestato da apposito avviso pubblicato sul medesimo portale e sul sito istituzionale dell'Inps, che impedisca l'utilizzazione dello stesso per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, il termine di scadenza per la presentazione delle domande sarà prorogato per un periodo corrispondente a quello della durata del malfunzionamento, indicato nel predetto avviso.
6. Per le richieste di assistenza di tipo informatico alla procedura di iscrizione *on line*, le/i candidate/i devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale inPA. Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.
7. Ogni comunicazione alle/ai candidate/i concernente la procedura di reclutamento di cui al presente bando, compreso il calendario del colloquio e il relativo esito, è effettuata attraverso il Portale "inPA" e il sito www.inps.it.
8. Per la partecipazione al concorso, la/il candidata/o deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lei/lui intestato o di un domicilio digitale. Il candidato ha l'obbligo di comunicare – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni di indirizzo. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.

9. La/Il candidata/o, ove riconosciuta/o persona con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, nella domanda *on line* comunica quanto previsto dall'art. 20 della predetta legge n.104/1992. L'interessata/o invia – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il riconoscimento della condizione di disabilità a norma dell'art. 3 della L. 104/92 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura della condizione di disabilità ai fini della valutazione della richiesta di ausili o dei tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante la condizione di disabilità, escludono la/il candidata/o dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali la condizione di disabilità risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. La/Il candidata/o ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
10. La/Il candidata/o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), nella domanda *on line*, è tenuta/o a comunicare la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e. L'interessata/o dovrà inviare – a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it – entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso – copia di documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento da cui è affetta/o e apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica attestante la necessità di usufruire della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione del proprio disturbo. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio entro il predetto termine, della documentazione attestante il disturbo specifico dell'apprendimento, escludono la/il candidata/o dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali il disturbo specifico dell'apprendimento risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove. La/Il candidata/o ha comunque l'obbligo di comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
11. È assicurata la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni comprometterà la partecipazione al concorso. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno comunicare a mezzo PEC all'indirizzo reclutamento@postacert.inps.gov.it la propria condizione, allegando adeguata documentazione a supporto. La commissione esaminatrice, preso atto della documentazione

pervenuta, a insindacabile giudizio adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente e senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura.

12. Nella domanda di partecipazione alla procedura, la/il candidata/o deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- a) il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) di essere cittadina/o italiana/o o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. c) del presente bando;
 - d) indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e) il comune nelle cui liste elettorali è iscritta/o, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f) il possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce;
 - g) di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, o dichiarata/o decaduta/o per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
 - h) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - i) il possesso del titolo di studio previsto dall'art.2, comma 2, lettera a) del presente bando, specificando la tipologia e indicando presso quale Università od Istituto è stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata;
 - j) il possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso richiesta previsto dall'art.2, comma 2, lettera b) del presente bando, specificando la data di conseguimento e la votazione finale riportata;

- k) gli altri titoli posseduti e valutabili in base a quanto previsto dal presente bando e dalla normativa applicabile. La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo;
 - l) nella fattispecie di cui all'art. 20 della L. n.104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove e la necessità di disporre di tempi aggiuntivi;
 - m) nei casi di DSA specificamente documentati ai sensi del comma 10, la necessità di sostituire la/le prova/e scritta/e con un colloquio orale avente analogo contenuto disciplinare della/e prova/e scritta/e (in caso di grave e documentata disgrafia e disortografia), ovvero gli strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, scrittura e di calcolo, ovvero la necessità di usufruire di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della/e prova/e medesima/e;
 - n) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonché il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art.5 del D.P.R. n.487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parità di merito o a parità di merito e titoli danno diritto alla preferenza all'assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude la/il candidata/o dal beneficio;
 - o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE n.2016/679 e successivi provvedimenti attuativi;
 - p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
 - q) per le/i sole/soli cittadine/i straniere/i: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana da valutarsi in sede di colloquio;
13. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
14. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle/dai vincitrici/vincitori della procedura.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione, è costituita in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La Commissione è integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche.

3. Per ciascun componente nominato è previsto un componente supplente.
4. Nella composizione della Commissione esaminatrice si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali e dei titoli, formalizzandoli nel relativo verbale.

Art. 5

Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale si articola in una fase di valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 35-quater, comma 1, lett. e), ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali, in una prova scritta secondo le modalità di cui al successivo art. 7 e in una prova orale disciplinata dall'art. 8.
2. La Commissione esaminatrice dispone, complessivamente, di 90 punti, così ripartiti:
 - a) 30 per la valutazione dei titoli;
 - b) 30 per la prova scritta;
 - c) 30 punti per la prova orale.
3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse, sul Portale InPA e sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi".
4. La/Il candidata/o che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è esclusa/o dal concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie, dopo la pubblicazione del calendario delle prove, si renda necessario modificarlo, la notizia della modifica e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi con le stesse modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Durante le prove non è permesso alle/ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con le/gli incaricate/i della vigilanza o con le/i componenti della Commissione esaminatrice.
7. Le/I candidate/i non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
8. La/Il candidata/o che contravviene alle predette disposizioni è esclusa/o dal concorso.
9. Per essere ammessi a sostenere le prove, le/i candidate/i devono essere munite/i di un valido documento di riconoscimento.

Art.6

Valutazione dei titoli

1. Nell'eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 80 al fine di assicurare l'efficacia e la celerità della procedura selettiva, l'INPS effettuerà una

preselezione delle/dei candidate/i ai sensi dell'art. 35-quater del D.lgs. 165/2001, comma 1, lett. e), anche ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali.

2. Il punteggio conseguito nella preselezione concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso.
3. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle classi di concorso di cui all'art. 1, comma 3, posseduti e dichiarati in domanda dal candidato, per un massimo di 30 punti:

a) Titoli accademici, scientifici e professionali

a1) Punteggio per i titoli di accesso alla procedura concorsuale:

- diploma di laurea (DL) previgente al DM 509/99 ("vecchio ordinamento"), laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso, sulla base della votazione conseguita (massimo 3 punti):

- 0,5 punti per votazione finale da 101 a 105;
- 1 punto per votazione finale da 106 a 110;
- 1,5 punti per votazione finale pari a 110 e lode.

- Titolo di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso:

- 0,5 punti per votazione finale da 101 a 105;
- 1 punto per votazione finale da 106 a 110;
- 1,5 punti per votazione finale pari a 110 e lode.

I titoli di accesso il cui voto non è espresso in 110/110 e lode sono riportati a 110.

a2) Punteggio per altri titoli di studio (massimo 7 punti):

- master e dottorati (massimo 3,5 punti):

- 1 punto per master di I livello;
- 1,5 punto per master di II livello;
- 2 punti dottorato di ricerca.

- Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 2 punti per ciascun titolo.

- Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240: 2 punti per ciascun titolo.

- diploma di laurea (DL) previgente al DM 509/99 ("vecchio ordinamento"), laurea specialistica, laurea magistrale o a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all'abilitazione o titolo di accesso alla procedura concorsuale: 2 punti;

b) Titoli di servizio (massimo 20 punti):

- Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso per cui si concorre presso il Liceo "San Bartolomeo" nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando: 4 punti per anno o frazione di anno, intendendosi un periodo di almeno 6 mesi.
 - Servizio di insegnamento prestato, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, sulla specifica classe di concorso per cui si concorre nelle scuole del sistema nazionale di istruzione nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso: 2 punti per anno o frazione di anno, intendendosi un periodo di almeno 6 mesi.
4. I titoli di studio universitari di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del d.lgs. n. 165 del 2001.
 4. Alla prova scritta sono ammessi a partecipare le/i concorrenti, in numero pari a 10 per ciascuna classe di concorso di cui all'art. 1, comma 3, che avranno ottenuto il punteggio maggiore, nonché le/i candidate/i classificate/i *ex aequo* all'ultimo posto utile per l'ammissione.
 5. L'elenco delle/dei candidate/i ammesse/i a partecipare alle prove scritte, con valore di notifica a tutti gli effetti, è reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 7

Prova scritta

1. La prova scritta, della durata di 100 minuti, consisterà nella risoluzione di 50 quesiti a risposta multipla ripartiti come segue:
 - a. 40 quesiti volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
 - 10 quesiti di ambito pedagogico;
 - 15 quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all'inclusione;
 - 15 quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
 - b. 5 quesiti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
 - c. 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.
2. Lo svolgimento della prova scritta avviene mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica e digitale che l'Istituto metterà a disposizione delle/dei candidate/i.
3. La prova è valutata in trentesimi. Superano la prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

4. Durante la prova non è permesso alle/ai candidate/i di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero mettersi in relazione con altre/i, salvo che con le/gli incaricate/i della vigilanza o le/i componenti della Commissione Esaminatrice. Le/I candidate/i non possono portare penne, matite, carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare i telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. La/I candidata/o che contravviene alle predette disposizioni è esclusa/o dal concorso.
5. L'esito della prova scritta è reso noto sul portale inPA nonché con apposito avviso sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 8

Prova orale

1. Sono ammesse/i a sostenere la prova orale le/i candidate/i che riportano il punteggio di almeno 21/30 alla prova scritta.
2. La prova orale è volta ad accettare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, in ambito informatico anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata. In particolare, verranno accertate le seguenti conoscenze e competenze del candidato:
 - sicuro dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici, come individuati dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida vigenti, al fine di realizzare un'efficace mediazione metodologico-didattica e una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e di adottare opportuni strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni, nonché idonee strategie per il miglioramento continuo dei percorsi messi in atto;
 - conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo tipico e atipico, della psicologia dell'apprendimento scolastico e della psicologia dell'educazione, conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all'attivazione di una positiva relazione educativa, in stretto coordinamento con gli altri docenti che operano nella classe, nel plesso scolastico e con l'intera comunità professionale della scuola, anche realizzando esperienze di continuità orizzontale e verticale. In particolare, ai candidati si richiede la conoscenza, in linea generale, delle principali teorie sullo sviluppo in età evolutiva, con particolare riferimento all'età preadolescenziale e adolescenziale, e sull'apprendimento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comportamentismo, cognitivismo, strutturalismo, costruttivismo, socio-costruttivismo, psicologia della forma o Gestalt, teorie della personalità, teoria dell'apprendimento sociale, ai fini di una scelta e di un impiego consapevoli in ambito didattico;
 - conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, con particolare attenzione all'inclusione scolastica, all'orientamento e alla valorizzazione dei talenti;

- padronanza delle competenze digitali inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali per potenziare la qualità dell'apprendimento;
 - conoscenza dei principi dell'autovalutazione di istituto, con particolare riguardo all'area del miglioramento del sistema scolastico;
 - conoscenza della legislazione e della normativa scolastica;
3. La prova orale valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese ad eccezione delle/dei candidate/i per la classe di concorso AS2B, per i quali la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
 4. La valutazione finale è espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
 5. Al termine di ogni seduta, la commissione forma l'elenco delle/dei candidate/i esaminate/i, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascuna/ciascun candidata/o che ne riceve immediata comunicazione mediante il Portale inPA. L'elenco viene pubblicato contestualmente sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

Art. 9

Graduatorie

1. Espletate le prove del concorso, la Commissione elabora le graduatorie di merito, distinte per classi di concorso, sulla base del punteggio ottenuto da ciascuna/ciascun candidata/o, nella prova scritta e nella prova orale. Su tali graduatorie sono applicati i punteggi riportati nella valutazione dei titoli, fino ad un totale massimo di 90 punti.
2. Alle graduatorie di merito sono applicati, a parità di punti, le precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n.487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 487/1994, alla data del 31 dicembre 2024 la percentuale di rappresentatività del genere maschile è pari a 40%, quella del genere femminile è pari al 60%, per cui il differenziale tra i generi non risulta essere superiore al 30%.
3. Le graduatorie di merito finali sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto che la approva dichiarando, altresì, i vincitori e sono pubblicate sul Portale "inPA" e sul sito istituzionale dell'INPS. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. Le graduatorie, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. 165/2001, rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono considerati idonee/i le/i candidate/i collocate/i nella graduatoria finale dopo l'ultima/o candidata/o vincitrice/vincitore.

Art. 10

Assunzione in servizio

1. Le/l concorrenti dichiarate/i vincitrici/vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualità di insegnante, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale del comparto scuola vigente in materia, nonché della contrattazione integrativa INPS.

2. Dalla data di assunzione decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
3. L'assunzione in servizio delle/dei vincitrici/vincitori è disposta in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei titoli e dei requisiti prescritti per l'assunzione.
4. L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le/i vincitrici/vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
5. La vincitrice/Il vincitore o l'idonea/o che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria.
6. Le/I vincitrici/vincitori, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.

Art. 11

Periodo di prova

1. Dalla data di assunzione in servizio decorre l'inizio del periodo di prova della durata di un anno di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro del comparto scuola.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, la/il funzionaria/o si intende confermata/o in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Art. 12

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE") e di quanto stabilito dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101 e dalla legge 3 dicembre 2021 n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, (di seguito "Codice"), i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'INPS in qualità di Titolare del trattamento dei dati, per le finalità connesse all'espletamento della procedura e alla eventuale gestione del rapporto di lavoro.
2. L'iscrizione al portale di reclutamento inPA, la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comportano il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) e del Codice.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguitamento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della presente procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

5. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, in qualità di "Persone autorizzate" al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
6. Possono conoscere i dati delle/dei candidate/i altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualità di Responsabili del trattamento designati (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE).
7. È facoltà delle/dei candidate/i ottenere dall'INPS l'accesso ai dati personali che li riguardano, di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'INPS può essere presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap. 00144, Roma; posta elettronica certificata: responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it).
8. Qualora le/i candidate/i ritengano che il trattamento di dati personali a loro riferiti sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).

Art. 13

Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241

1. La procedura concorsuale si conclude entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando è la Direzione centrale Risorse umane, Via Ciro il Grande, n.21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sarà nominato la/il responsabile del procedimento che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione "Avvisi, bandi e fatturazione" sottosezione "Concorsi", entro la data di pubblicazione del bando.

Art. 14

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e nel vigente C.C.N.L.
2. Avverso il presente bando di concorso è proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. Il presente bando di concorso è pubblicato nel Portale inPA e sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.